



Cassazione penale, sez. VI, sentenza, 26 luglio 2024 n. 30624

(Pres.: G. Fidelbo – Rel.: O. Villoni)

Maltrattamenti in famiglia – Aggravante del fatto assistito dal minore degli anni 18 – Pena accessoria (sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale) – Irrogazione – Legittima (Artt. 34, comma 2°, 572, comma 2°, e 61 comma 1°, n. 11-quinquies, c.p.).

“La commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’avervi assistito il figlio minore, legittima l’applicazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.”

* * o * *

omissis

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di A in ordine ai delitti di cui all’art. 572 c.p. (capo A) ed agli artt. 582, 585, 61 n. 11-quinquies, 576, n. 5, 577, primo comma, n. 1, c.p. (capo B) in danno della persona offesa B, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione.

2.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che deduce quattro motivi di censura.

2.1.- Nullità della sentenza derivante da erronea applicazione degli artt. 458 e 438 c.p.p. e vizi di motivazione sul punto, lamentando che già il giudice di primo grado aveva disatteso la richiesta di restituzione degli atti al G.i.p., ritenendo tardiva la richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dopo aver ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato.

Il Tribunale aveva, infatti, fatto decorrere il termine di quindici giorni di cui all’art. 458, comma 1, c.p.p. dalla notifica al difensore d’ufficio, senza, tuttavia, che con il legale si fosse instaurato un rapporto professionale idoneo a far sì che l’imputato potesse dirsi a conoscenza della citazione in giudizio.

2.2.- Erronea applicazione dell’art. 572, primo comma, c.p. e vizi di motivazione sul punto, in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di maltrattamenti sulla base delle dichiarazioni della sola persona offesa, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo e nel contesto di una situazione familiare connotata da litigi tra i coniugi e non già da aggressioni unilaterali.

2.3.- Erronea applicazione dell’art. 572, secondo comma, c.p. e vizi di motivazione sul punto, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della c.d. violenza assistita per la quale non è sufficiente la presenza abituale di un minore alle condotte maltrattanti, essendo per contro necessario che esse incidano negativamente sul suo sviluppo psico-fisico.

2.4.- Erronea applicazione dell’art. 34 c.p. e vizi di motivazione sul punto, in ordine all’applicazione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale (per sei anni) in assenza di espressa previsione di legge con riferimento al delitto di cui all’art. 572 c.p.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato limitatamente alle modalità di applicazione della pena accessoria, mentre va rigettato nel resto.

2.- Deve essere disatteso il primo motivo di censura, con il quale la difesa del ricorrente ripropone la questione già posta al giudice di primo grado e da questi respinta con ordinanza adottata all’udienza del 19 novembre 2021, decisione ribadita dalla Corte di appello sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte dal Tribunale. L’eccezione difensiva riguarda la dedotta tempestività della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato (art. 458 c.p.p.), dai giudici di merito ritenuta per contro intempestiva,

per avere ritenuto valida la notifica, oltre che all'imputato personalmente, anche al difensore in precedenza nominatogli d'ufficio.

La prima considerazione che s'impone è che pur se l'eccezione dovesse ritenersi fondata, al relativo accoglimento non seguirebbe di certo l'annullamento delle sentenze di merito bensì l'applicazione della diminuzione del rito di cui all'art. 442 c.p.p., previo annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, già affermato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata, per omessa o erronea motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato (ancorché condizionato), va disposto senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuzione ove ne sussistano i presupposti (Sez. 3, n. 37837 del 6/5/2014, M. e al., Rv. 260258).

È da escludere, tuttavia, che nella concreta fattispecie processuale prospettata dal ricorrente si sia verificata la nullità dedotta.

La sentenza di appello afferma che nel corso dell'interrogatorio di garanzia a seguito di arresto in flagranza di reato, l'imputato aveva eletto domicilio nei confronti del difensore nominatogli d'ufficio e che lo assisteva in quel frangente.

Avendo emesso decreto di giudizio immediato, il G.i.p. ne disponeva, pertanto, la notifica via p.e.c. al difensore d'ufficio domiciliatario, avv. Olivia Paragatti (in atti v'è la duplice attestazione di notifica, una in proprio al difensore e l'altra per l'imputato elettivamente domiciliato) in data 16 luglio 2021 e successivamente nuova notifica in data il 18 ottobre 2021 personalmente all'imputato, nelle more rimesso in libertà, che intanto aveva nominato un difensore di fiducia, il quale presentava richiesta di giudizio abbreviato il 2 novembre 2021.

Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno, dunque, ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato, facendo decorrere il termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p.p. dalla notifica eseguita al difensore domiciliatario. All'epoca delle notificazioni non era ancora in vigore l'art. 157-ter, comma 1, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia ed applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022, altrimenti la questione non avrebbe potuto nemmeno essere posta.

Tale previsione stabilisce, infatti, che la notificazione all'imputato non detenuto della citazione a giudizio, fra le altre, ai sensi dell'art. 456 c.p.p. (giudizio immediato) è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1.

Tuttavia, anche a legislazione previgente, l'art. 157, comma 1, faceva comunque salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p.

Nel caso di specie, il G.i.p. aveva formulato l'invito ad eleggere domicilio prima dell'interrogatorio di garanzia ed è significativo che la difesa non contesti l'affermazione della Corte di appello secondo cui tale elezione era avvenuta non all'atto della redazione di un verbale di identificazione da parte della Polizia Giudiziaria, ma dinanzi al giudice della convalida dell'arresto e con il difensore presente.

Va anche osservato, inoltre, che all'atto della notifica del decreto di giudizio immediato a mani proprie del 18/10/2021, l'organo di P.G. notificatore dava atto che lo A era in quel momento senza fissa dimora.

Non viene, dunque, in discussione il principio, del tutto pacifico e confermato da Corte Cost. n. 120 del 16 aprile 2002, secondo cui il termine di quindici giorni entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite, situazione processuale che si verifica solo quando l'imputato sia detenuto o quando sia libero ma non abbia eletto domicilio.

Aderendo alla prospettazione difensiva, infatti, si dovrebbe affermare il principio che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio presente fisicamente all'atto processuale ha la stessa minima e sostanzialmente trascurabile valenza evidenziata da Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 dell'elezione di domicilio eseguita in un verbale d'identificazione redatto dalla P.G. nell'assenza fisica del legale, che, come tale, non vale a fondare il requisito dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. U., n. 28912 del 2019, Innaro, Rv. 275716).

Secondo tale ultima pronuncia, infatti, quel che si esige è la prova certa dell'effettività del rapporto professionale instauratosi con il difensore e, quale oggetto della prova di effettiva conoscenza, la *vocatio in iudicium*, contenuta nel caso di specie nel decreto di giudizio immediato.

La suddetta pronuncia ha, infatti, stabilito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. Un., n. 28912/19 cit.).

Solo in caso di opzione in tal senso, infatti, verrebbe in rilievo il principio che nel caso in cui a una prima notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato ex art. 161, comma 4, c.p.p. segua, in quanto disposta dall'Autorità procedente, la notificazione dello stesso a mani proprie, il termine per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato decorre da tale secondo evento, posto che solo in tale momento il

difensore e l'imputato possono avere congiuntamente valutato la possibilità di optare per la scelta del rito speciale (Sez. 2, n. 38194 del 2022, D., Rv. 283791).

Reputa, tuttavia, il Collegio che nella fattispecie in esame la nomina del difensore d'ufficio sia avvenuta da parte del giudice, con la possibilità concreta dell'instaurazione di un rapporto effettivo tra il legale e l'assistito, non smentita da alcun atto successivo del procedimento e superata soltanto dalla nomina di un difensore di fiducia all'atto della rimessione in libertà dell'imputato.

3.- È, invece, manifestamente infondato oltre che generico il motivo sulla dedotta mancanza di prove a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità, in ordine alla quale la Corte territoriale ha svolto congrua e non contraddittoria motivazione circa l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza di elementi probatori testimoniali di riscontro, che, benché non necessari, hanno contribuito a rafforzare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni della denunciante B (pagg. 7 - 8- sent.).

4.- È infondato il motivo sul tema della sussistenza della aggravante della c.d. violenza assistita.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere configurabile l'aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso (tra molte v. Sez. 6, n. 21087 del 10/5/2022, C., Rv. 283271).

E al riguardo la Corte territoriale ha debitamente argomentato per la relativa sussistenza con il ricordare che il figlio minore dell'imputato "non soltanto assisteva agli episodi di aggressione del padre verso la madre, con offese e minacce, ma era egli stesso destinatario delle offese" suddette, tanto da determinare in lui l'insorgenza di "una condizione psicologica di conflittualità tra l'esigenza di sincerità nei confronti della madre, in relazione a quanto gli diceva il padre, ed il timore di creare ulteriori motivi di conflitto fra i genitori" (pag. 8 sent. impugnata), insomma una situazione di conflitto interiore tale da incidere in maniera inevitabile sul suo equilibrio psicofisico.

5.- Risulta, invece, parzialmente fondato il quarto e ultimo motivo di ricorso, che investe il tema della dedotta assenza di base normativa per applicare al condannato per il delitto di cui all'art. 572 c.p. la pena accessoria prevista dall'art. 34 c. p.

Deduce il ricorrente che la Corte di appello gli ha irrogato la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale in assenza di previsione legislativa che contempra tale possibilità.

L'art. 34, secondo comma, cod. pen. stabilisce che la condanna per delitti con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena (principale) inflitta.

La previsione di una clausola normativa generale di abuso della responsabilità genitoriale non è stata, tuttavia, ritenuta ostativa all'applicazione della pena accessoria nel caso di condanna per il delitto di maltrattamenti.

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio che ai fini dell'applicazione di detta sanzione accessoria, integra abuso di tale responsabilità, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga anche solo indirettamente i figli minori, costringendoli ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, H., Rv. 280122).

Il quesito di diritto affrontato da detta pronuncia è se l'aggravante descritta dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies c.p. (ora dall'art. 572, secondo comma, c.p.) costituisca idonea base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale del condannato per maltrattamenti ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.

Secondo la condivisibile interpretazione fornita in pronuncia, mentre il primo comma dell'art. 34 c.p. "abbina il diverso istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale all'esistenza di una espressa previsione normativa dettata per ciascun caso", la sospensione della responsabilità di cui al secondo comma è ricollegata alla predetta clausola normativa di carattere generale di avere riportato condanna per reato commesso con abuso della responsabilità genitoriale.

Si tratta, pertanto, di stabilire quali reati possano rientrare nel novero di quelli commessi con abuso di detta responsabilità, tenuto conto che per espressa previsione codicistica essa comporta per il genitore il dovere di crescere i figli assecondando le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni (art. 316 c.c.) e che quando la condotta del genitore sia pregiudizievole per il figlio (art. 333 c.c.) a parte le ipotesi di decadenza (art. 330 c.c.), il giudice può adottare provvedimenti opportuni per far cessare la condotta stessa.

Atteso il contesto di riferimenti normativi, è agevole concludere che il delitto di maltrattamenti, quando aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 11-quinquies, c.p. possa rientrare nel novero degli illeciti comportanti abuso della responsabilità genitoriale, sotto il profilo della violazione o inosservanza dei doveri inerenti alla responsabilità (art. 330 c.c.)

Reputa, pertanto il Collegio di dover aderire convintamente alle conclusioni cui è pervenuta la citata pronuncia, secondo cui "non soltanto (...) rispondono ad un canone comportamentale abusivo della responsabilità genitoriale le condotte di reato direttamente rivolte (come nel caso in esame (v. supra), contro i figli minori (siano esse violente o solo moralmente vessatorie, maltrattanti ai sensi dell'art. 572 c.p. ovvero persecutorie o idonee ad integrare altri e diversi delitti), ma anche quelle indirettamente rivolte contro di loro, che, colpendo, come nel caso di specie, pervicacemente e brutalmente l'altro genitore, li costringono ad assistere, secondo i parametri normativi dettati dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, c.p., ad una violenza e sopraffazione

destinate ad avere inevitabilmente conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria”.

Nel caso di specie, correttamente è stata, pertanto, irrogata la pena accessoria, anche se in misura inferiore a quanto stabilito dall'art. 34, secondo comma, c.p., ma quel che difetta nel procedimento di applicazione è una specifica valutazione del giudice che, partendo dai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2020 - ancorché questa abbia ritenuto di escludere dal giudizio in corso la regola di applicazione dell'art. 34, secondo comma, c.p. - tenga conto ai fini sia dell'irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore stesso (Sez. 6, n. 29672 del 14/9/2020, F., Rv. 279950 riferita al diverso reato di cui all'art. 574-bis, comma terzo, c.p.); da ciò l'annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale per rinnovato giudizio sul punto.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria prevista dall'art. 34, secondo comma, c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze; rigetta nel resto il ricorso.
omissis...